



Associazione italiana dei Comuni, delle Province,  
delle Regioni e delle altre comunità locali



Sezione Italiana del  
Consiglio dei Comuni  
e delle Regioni d'Europa

## **Regolamento riguardante il Comitato per i gemellaggi**

Art. 1 – Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale nel Comune di Montescudaio col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Montescudaio con Enti territoriali di altri paesi europei sulla base delle relative delibere degli organi comunali.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

La Costituzione e la revoca del Comitato spetta al Sindaco.

La sede del Comitato è fissata presso Sala Polivalente del Poggiarello.

Art. 2 – Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa.

Il Suddetto stanziamento verrà versato al Comitato Gemellaggi previa deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre avvalersi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato

politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli. Art. 4 – Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e un rappresentante per Gruppo consiliare, rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni culturali e sportive del territorio, e singoli cittadini residenti nel Comune, che hanno manifestato alla partecipazione a seguito di avviso pubblico.

Art. 5 – Sono organi del Comitato Gemellaggi:

- L'assemblea
- La Giunta Esecutiva.

L'assemblea è costituita dal soggetto delegato dal Sindaco, i rappresentanti dei gruppi consiliari, i soggetti che hanno manifestato interesse a seguito di avviso pubblico.

La Giunta o Gruppo di coordinamento è composta da:

- Delegato del Sindaco con funzioni di Presidente;
- Vicepresidente eletto dall'Assemblea;
- Segretario scelto tra i membri della Giunta;
- Un tesoriere scelto dal Presidente.
- 3 membri scelti dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Art. 6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) su richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7 – L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

Art. 8 – L'Assemblea del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9 – La Giunta esecutiva, di cui all'Art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art. 10 – Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della



riunione: per motivate ragioni d'urgenza le riunioni potranno tenersi senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno adottate dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Per ogni incontro, il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – L'Assemblea del Comitato gemellaggi può decadere con lo scioglimento della Giunta e/o del Consiglio comunale. Resta generalmente in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 13 – In caso di scioglimento del Comitato, le eventuali attrezzature e altri beni di proprietà dell'Amministrazione, vengono riconsegnate alla stessa.

